



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL GRUPPO AGESP

Quesito n. 1

Buongiorno,

Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidando nel positivo accoglimento della richiesta porgiamo distinti saluti.

Risposta quesito n.1

Inserimento clausola OFAC: Nulla osta all’inserimento della clausola nei termini indicati.

Quesito n. 2

Buongiorno,

con la presente, siamo a richiedere, in caso di aggiudicazione, l’inserimento nel Capitolato TUTELA LEGALE, dell’appendice di seguito riportata:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica;
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica;
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o
- iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica.

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Risposta quesito n. 2

Lotto Tutela Legale: Inserimento clausola di restrizione dell'ambito di applicazione territoriale: Nulla osta all'inserimento della clausola nei termini indicati.

Quesito n. 3

Spett.le Ente,

in ordine al lotto in oggetto (**LOTTO 3**) necessitiamo dei seguenti riscontri :

- PREMIO E ASSICURATORE CONTRATTO IN SCADENZA;
- DESCRIZIONE SINISTRO NON QUANTIFICATO ;
- DATI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DEGLI ULTIMI 4 ANNI;
- LE POLIZZE EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI PREVEDEVANO FRANCHIGIE IP ? IN CASO AFFERMATIVO PER QUALI CATEGORIE ;
- PER LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI E' SUFFICIENTE IL BILANCIO ANNO 2020 NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL BILANCIO ANNO 2021.

Risposta quesito n. 3

- PREMIO E ASSICURATORE CONTRATTO IN SCADENZA: si precisa che l'attuale Assicuratore è “Allianz S.p.A.” ed il premio annuo lordo in corso corrisponde ad € 19.295,37.
- DESCRIZIONE SINISTRO NON QUANTIFICATO: Infortunio professionale, lesione alla caviglia. Chiuso s/s, prescrizione il 01/04/2022.
- DATI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DEGLI ULTIMI 4 ANNI: si segnala che i dati consuntivi sono pressoché in linea con i dati preventivi.
- FRANCHIGIE IP NEI CONTRATTI PRECEDENTI: si conferma assenza franchigia.
- PRESENTAZIONE BILANCIO: si conferma quanto indicato all'art. 7.2 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 4

Buongiorno, richiediamo cortesemente risposta ai seguenti chiarimenti

- Precedente assicuratore
- Fatturato delle aziende
- premio in corso
- franchigia/SIR in corso
- Con riferimento alla gestione del servizio di Manutenzione stradale:
 - l'Azienda si occupa anche della vigilanza e controllo dello stato della pavimentazione

stradale e quindi è responsabile dei relativi danni o viene attivata dal Comune rispondendo quindi dei danni derivanti da mancato, insufficiente, ritardato intervento?

- da quanto tempo è attivo questo servizio?
- tale garanzia era già prestata nella copertura in corso e conseguentemente la situazione sinistri è comprensiva di tale tipologia di danno?

Ringraziando salutiamo cordialmente

Risposta quesito n. 4

- LOTTO RCT – PREMIO ANNUO LORDO ED ASSICURATORE IN CORSO: si precisa che l'attuale Assicuratore è "Unipolsai" ed il premio annuo lordo in corso corrisponde ad € 79.972,00.
- FATTURATI AZIENDE ASSICURATE: si comunicano i seguenti fatturati per ciascuna azienda assicurata:
 - AGESP S.p.A.: € 10.990.188
 - AGESP Energia S.r.l.: € 40.642.941
 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.: € 16.069.022
- FRANCHIGIA/SIR IN CORSO: si precisa che nel contratto in corso è applicata franchigia di € 500,00.
- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE: La società svolge esclusivamente attività di monitoraggio. AGESP Attività Strumentali S.r.l. in ragione di prescrizioni contrattuali effettua attività di manutenzione ordinaria del servizio di Manutenzione stradale, ed eventualmente, su specifico mandato del Comune stesso, può effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Il servizio è attivo dal 2010.

Quesito n. 5

Buonasera,

con la presente, siamo a richiedere i seguenti quesiti:

- in merito a ciascun lotto posto a gara premio annuo lordo in corso e assicuratore uscente;
- in merito al solo lotto RC GENERALE se esistono differenze tra il Capitolato posto a gara e la polizza in scadenza oppure se siano presenti tre polizze distinte per società;
- se trattasi di refuso il sottolimito massimo risarcimento per sinistro/annuo indicato a pag.13 del Capitolato (Interruzione/sospensione attività Sez III - Art 3 – I) € 15.500.000,00).

Risposta quesito n. 5

Assicurato	Compagnia	Ramo	Premio
AGESP Spa	DAS	Difesa legale	9.400,00
AGESP Attività Strumentali Srl	DAS	Difesa legale	3.800,00
AGESP Spa	ALLIANZ SPA	Infortuni cumulativa	15.727,37
AGESP Attività Strumentali Srl	ALLIANZ SPA	Infortuni cumulativa	3.568,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RC Diversi	79.972,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Incendio all risks	34.777,83
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RCA / ARD	220.688,00
AGESP Attività Strumentali Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RCA / ARD	22.287,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82



AGESP Attività Strumentali Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82
AGESP Energia Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82

- LOTTO RC GENERALE: si conferma che le condizioni normative del Capitolato sono sostanzialmente in linea con quelle della polizza in corso.
- GARANZIA INTERRUZIONE/SOSPENSIONE ATTIVITA': si conferma la presenza di refuso: il sottolimito massimo risarcimento per sinistro/annuo indicato a pag. 13 del Capitolato deve intendersi pari ad € 1.500.000,00.

Quesito n. 6

Si richiede attuale assicuratore, attuale premio annuo lordo in corso e principali differenze tra il normativo in essere e i capitolati andati a gara.

Risposta quesito n. 6

Assicurato	Compagnia	Ramo	Premio
AGESP Spa	DAS	Difesa legale	9.400,00
AGESP Attività Strumentali Srl	DAS	Difesa legale	3.800,00
AGESP Spa	ALLIANZ SPA	Infortuni cumulativa	15.727,37
AGESP Attività Strumentali Srl	ALLIANZ SPA	Infortuni cumulativa	3.568,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RC Diversi	79.972,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Incendio all risks	34.777,83
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RCA / ARD	220.688,00
AGESP Attività Strumentali Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	RCA / ARD	22.287,00
AGESP Spa	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82
AGESP Attività Strumentali Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82
AGESP Energia Srl	UNIPOLSAI Assicurazioni SpA	Kasko cumulativa	998,82

Si conferma che le condizioni normative dei Capitolati sono sostanzialmente in linea con quelle delle polizze in corso.

Quesito n. 7

Per il lotto infortuni si richiede per il sinistro n° 255646463 una descrizione dell'evento e lo stato di evoluzione del sinistro (in stato di definizione, causa civile, ecc ...).

Risposta quesito n. 7

DESCRIZIONE SINISTRO N. 255646463: Infortunio professionale, lesione alla caviglia. Chiuso s/s, prescrizione il 01/04/2022.

Quesito n. 8

Ai sensi dell'art. 16 della L. 1216/1961 (precisazione anche contenuta nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 15/E del 2013), i contratti di assicurazione sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione, chiediamo conferma del corretto recepimento di tale direttiva e nulla sarà dovuto in tal senso nel momento della sottoscrizione della polizza da parte della Compagnia.



Risposta quesito n. 8

SPESE DI SOTTOSCRIZIONE: si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.

Quesito n. 9

Si richiede di esplicitare per quali mezzi sia richiesta la garanzia di assistenza poiché nel capitolato a pagina 9 viene riportato come riferimento la colonna "E" dell'elenco mezzi, dove vengono riportati gli hp.

Risposta quesito n. 9

LOTTO RCA – GARANZIA ASSISTENZA: si precisa che la garanzia è prevista nel Capitolato, ma al momento non verrà attivata per alcun veicolo.

Quesito n. 10

Buonasera,
in merito alla gara in oggetto si chiede gentile conferma che tutti i sinistri riportati nella statistica pubblicata per il Lotto Kasko siano andati tutti senza seguito.
Si rimane in attesa di gentile riscontro,
cordiali saluti

Risposta quesito n. 10

LOTTO KASKO – SINISTRI: si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara.

Quesito n. 11

Buonasera.
Vi richiediamo questi ulteriori chiarimenti:

- Si chiede l'esatta attività svolta relativa al ciclo gestione rifiuti;
- Si chiede di trasmettere elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;
- Si chiede valore del Premio lordo annuo in corso;
- Si chiede se il contratto in corso prevede la copertura delle garanzie catastrofali (terremoto inondazioni alluvioni e allagamenti) e con quali limiti e franchigie;
- Chiediamo conferma che l'importo indicato come massimo indennizzo per sinistro e anno debba intendersi quale massima esposizione della Compagnia per sinistro (e anno) indipendentemente dalla garanzia colpita, fermi eventuali sottolimiti inferiori previsti per specifiche garanzie;
- Chiediamo di indicare se le reti sono da ritenersi in garanzia e la loro estensione espressa in chilometri ;
- Chiediamo disponibilità all'inserimento nel testo di polizza della seguente precisazione:

Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

- Chiediamo disponibilità all'inserimento nel testo di polizza della seguente precisazione:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e



disinfezione;

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta quesito n. 11

- ATTIVITA' SVOLTA RELATIVA AL CICLO GESTIONE RIFIUTI: si rimanda a quanto riportato nelle definizioni di polizza.
- ELENCO DEI FABBRICATI ASSICURATI: è disponibile la stima ai fini assicurativi del patrimonio, previo rilascio di dichiarazione di impegno alla riservatezza.
- PREMIO ANNUO LORDO IN CORSO: € 34.777,83
- GARANZIE CATASTROFALI, LIMITI E FRANCHIGIE: si conferma la presenza delle garanzie. L'indicazione dei limiti e delle franchigie non è ritenuta essenziale per la presentazione dell'offerta.
- MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNO: si rimanda a quanto previsto dal Capitolato.
- PRESENZA RETI: si rimanda a quanto previsto dal Capitolato.
- INTEGRAZIONE CYBER: le condizioni normative previste dal capitolato non sono derogabili, ne' integrabili.
- INTEGRAZIONE MALATTIE PANDEMICHE O EPIDERMICHE: le condizioni normative previste dal capitolato non sono derogabili, ne' integrabili.

Busto Arsizio, 15 Giugno 2022

Il Responsabile del Procedimento

Federico Meraviglia